

# La "valenza paesistica" del PTRC 1992

La legge 431 ripropone il tema della progettazione del paesaggio consentendo la soluzione del "piano urbanistico territoriale con particolare attenzione ai valori Paesistici". In alternativa al piano paesaggistico.

La gestione e trasformazione urbanistica del territorio della regione sono programmate e disciplinate nel rispetto della salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali culturali, economiche e sociali del territorio, non appariva specificatamente predisposta per il recepimento della 431, di introdurre in forma perentoria il tema dei valori paesistici ed ambientali nella progettazione territoriale e urbanistica: si è proceduto quindi ad una "messa a punto" legislativa in modo da dare al PTRC la specificità richiesta e non ancora compiutamente esplicitata.

L.R. 9/1986, che integra ed in-nova la legge urbanistica regionale n. 61/1985, la pianificazione paesistica viene riportata nell'ambito della pianificazione territoriale, attribuendo valenza paesistica al PTRC

## **La valenza paesistica del primo P.T.R.C. (art. 26 della L.R. 9/86). Così viene regolata:**

"I vincoli relativi ai beni, alle aree e alle zone, sottoposte a inedificabilità ai sensi degli articoli 122, 123 e dell'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431, valgono fino all'adozione del P.T.R.C., purché tali beni, aree e zone siano espressamente disciplinate nel P.T.R.C. sia mediante destinazione d'uso sia mediante prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti sia mediante direttive; successivamente, sono consentiti solo gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici in quanto compatibili con il P.T.R.C. adottato (...)

L'entrata in vigore dei P.T.P. e dei P.R.G. approvati in attuazione del P.T.R.C. e/o del P.T.P., la stessa efficacia del P.T.R.C. adottato ai sensi del primo comma".

## Assume valenza paesistica in quanto:

- individua il sistema delle risorse naturalistiche ambientali;
- formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio
- stabilisce quali, tra gli ambienti unitari con rilevanti caratteri ambientali e paesistici di interesse regolare, debbano essere pianificati contestualmente alla prima fase di applicazione del P.T.R.C.

## **La valenza paesistica del primo P.T.R.C**

- Il P.T.R.C., si configura, in definitiva come lo strumento in grado di condurre ad unità le diverse aree sottoposte a tutela specifica, introducendo quel sistema di distinzione d'uso, prescrizione, vincolo e direttive, qui funzionali alla “valenza paesistica” ma analoga, per produrre e metodi, a quella da utilizzarsi per tutta le altre parti del territorio regolare.

# Nuovo PRTC

- Il PRTC rinnova la pianificazione territoriale assumendo ed integrando nel disegno regionale i principi fondativi della concezione del paesaggio del Veneto e le politiche per la sua salvaguardia, gestione e progettazione rivolte all'intero territorio.
- Obiettivi di qualità paesaggistica del PRTC ... il Piano ricerca un paesaggio con una elevata diversità regionale e locale, in equilibrio strutturale e funzionale, con colte e profonde coniugazioni della storia e della contemporaneità, con una congrua capacità di offerta di funzioni per il benessere ambientale e per il benessere sociale e la crescita culturale, un paesaggio espresso da una ricca e profonda percezione sociale, patrimonio culturale delle comunità.

## Le politiche regionali per la cura dei paesaggio attengono a:

- -la prevenzione e alla riduzione della frammentazione paesaggistica;
- -la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità e delle reti ecologiche;
- - la integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali riferite al sistema degli obiettivi del P.T.R.C.

# **ARTICOLO 71 - Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo**

1. L'Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio, quale prima ricognizione finalizzata alla predisposizione del piano paesaggistico da attuare d'intesa con i Ministeri competenti, definisce il quadro di riferimento per la conoscenza dei caratteri del paesaggio veneto e dei processi di trasformazione che lo interessano.
2. Ai fini del comma 1. il territorio regionale si articola in trentanove ambiti di paesaggio, identificati e perimetrati in base ai caratteri strutturali, naturali e culturali, del territorio. I perimetri degli ambiti di paesaggio individuati dal PTRC hanno valore indicativo e non costituiscono vincolo per la successiva pianificazione di dettaglio.

## **ARTICOLO 71 - Ambiti di Paesaggio – Atlante ricognitivo**

3. L'Atlante si articola in:
  - a) relazione illustrativa
  - b) schede degli ambiti di paesaggio
  - c) obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica
4. Le schede degli ambiti di paesaggio descrivono i caratteri, i valori naturalistico - ambientali e storico culturali del paesaggio e le dinamiche di trasformazione che interessano ciascun ambito. Le descrizioni contenute nelle schede portano alla definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica d'ambito.
5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica contenuti nell'Atlante, in conformità alla Convenzione Europea del Paesaggio, hanno valore di indirizzo, non prescrittivo, e costituiscono quadro di riferimento per la pianificazione di dettaglio, la pianificazione provinciale, comunale e intercomunale e la pianificazione di settore.